



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

(Città Metropolitana di Milano)

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.86 DEL 24.10.24

**OGGETTO : CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CARDUCCI
DAL 28.10 AL 15.11.24, PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI**

IL C.TE / RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Viste la richiesta della Ditta “**CMA COSTRUZIONI SRL**” in data 23.10.24, di occupazione del suolo pubblico in Via Carducci dal 28.10.24 al 15.10.24 per l'esecuzione opere edili, con richiesta di chiusura della sede stradale al transito veicolare. Visto lo stato delle strade ed il traffico che vi si svolge.

Visto l'art. 7, l'art. 158 e l'art. 21 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00.

Richiamato il decreto Sindacale di nomina Dirigenziale n. 7 del 26.07.24.

DISPONE

La chiusura al transito veicolare, escluso residenti, di Via Carducci dal 28.10.24 al 15.10.24 per l'esecuzione opere edili, in quanto e per quanto necessario all'esecuzione in condizione di sicurezza degli interventi.

Il doppio senso di marcia in Via Carducci e in Via Giusti riservato ai soli residenti, onde ammetterne l'accesso alle abitazioni.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, con informativa ai residenti anticipata di almeno 48 ore e mediante l'installazione della segnaletica stradale temporanea, orizzontale e verticale, come prevista dal Codice della Strada ed atta a rendere esecutivo tale provvedimento.

Alla Ditta medesima si fa quindi obbligo di:

- precludere in modo indifferenziato, a veicoli e pedoni, il transito nei tratti prospicienti all'area di cantiere in concomitanza con le fasi critiche di intervento.
- segnalare con segnaletica stradale la chiusura viaria ed i percorsi alternativi.
- ricondurre la sede stradale allo stato ed alla funzionalità originaria, al termine dei lavori.

Fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta è tenuta a informare con anticipo di almeno 48 ore i residenti interessati alla chiusura della strada, nonché a rispettare tutte le norme inerenti i cantieri stradali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 – terzo comma – del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, contro la presente Disposizione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

IL COMANDANTE

(Dr Antonello GRASSI)

documento sottoscritto in forma digitale (D.lgs n. 85/2005)